



Venezia, 10-04-2014

nr. ordine 2452
Prot. nr. 61

All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: gara pubblica per la "Concessione dell'attività di verifica e controllo dei titoli di viaggio del servizio esercito da Actv"

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che:

- Actv ha indetto una gara pubblica per la "Concessione dell'attività di verifica e controllo dei titoli di viaggio del servizio esercito da Actv";
- tale appalto viene descritto brevemente come "Concessione dell'attività di verifica e controllo titoli di viaggio del servizio esercito da Actv tale da affiancare ed integrare l'attività svolta dal personale interno" ma, in realtà, si tratta di procedura aperta per l'affidamento della concessione dell'attività di verifica e controllo dei titoli di viaggio, per l'importo complessivo di €. 4.500.000,00, per la durata massima di mesi 7 a decorrere dal 1.6.2014;
- la disamina del bando in questione, così come integrato dal capitolato tecnico e dal disciplinare, pare evidenziare diversi profili di illegittimità, in riferimento alle disposizioni della L.R. 25/98 così come di seguito indicate:

PER QUANTO ATTIENE ALLA FIGURA DEL SOGGETTO DEPUTATO ALL'ACCERTAMENTO

Il capitolato prevede:

al punto 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

- Nell'ambito di una campagna di contrasto all'evasione tariffaria promossa da Actv e posto che l'attività di controllo e verifica dei titoli di viaggio sia strategica, si intende affidare un servizio di controllo clienti a bordo dei mezzi, che affianchi ed integri l'attività svolta dalla struttura interna dell'azienda.

al punto 7- PERSONALE E FORMAZIONE

- a) Tutto il personale impiegato per lo svolgimento dell'attività esplicitata ai precedenti articoli del capitolato di concessione, dovrà essere in possesso, al momento dell'inizio dell'attività stessa, del patentino di Agente Accertatore così come stabilito dagli art. 41, art.42 e art. 43 della L.R. 25/98 che vengono qui di seguito riportati.

La Legge prevede:

- art. 41 -Agenti accertatori.
- 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l'accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
- 2. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, sono delegate alla provincia nel cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della provincia competente.
- 4. Gli agenti accertatori, di cui al comma 1, possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

- 5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.

PER QUANTO ATTIENE ALLA FORMAZIONE DI TALI FIGURE

Il capitolato prevede al punto 7:

- b) Per il personale di cui al precedente punto, è prevista una sessione di formazione ed informazione a cura di Actv, da effettuarsi in tempo utile per l'avvio dell'attività. Il periodo di formazione è stabilito in numero 12 ore.
- c) Il concedente si riserva il diritto di valutare l'operato degli Agenti Accertatori e, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di chiedere, motivandolo adeguatamente, un'eventuale sostituzione degli operatori impiegati.

La Legge prevede:

- Art. 43 - Corsi d'idoneità.
- 1. La provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.
- 2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.
- 3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

PER QUANTO ATTIENE ALLA DESTINAZIONE DELLE SOMME INTROITATE

Il capitolato prevede al punto 9:

- **CORRISPETTIVI E RIMBORSI** - Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà pari alla differenza tra quanto incassato dallo stesso nello svolgimento dell'attività in oggetto e la percentuale riconosciuta ad Actv ed offerta in sede di gara. Gli importi oggetto di calcolo saranno quelli relativi al totale delle sanzioni amministrative regolarmente elevate nel periodo contrattuale ed incassate entro i 90 giorni successivi alla scadenza del contratto.

Il disciplinare prevede al punto 3.3:

- Il plico B - **OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere l'offerta, redatta sul modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante o da procuratore opportunamente delegato, ove dovrà essere indicata la percentuale riconosciuta a d Actv, da applicarsi sull'importo complessivo delle sanzioni amministrative regolarmente elevate ed incassate fino a 90 giorni successivi il termine del contratto.

La legge prevede:

- Art. 40 - Destinatari delle somme introitate.
- 1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come proventi del traffico e con obbligo di rendicontazione separata.
- 2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalità previste all'articolo 39 gli enti competenti di cui all'articolo 38 trattengono il trenta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta.
- 3. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.

Considerato, quindi, che nel comportamento aziendale si riscontrano alcune arbitrarie decisioni quali:

- l'affidamento di un servizio di controllo clienti a bordo dei mezzi ad un soggetto terzo concessionario, che provvederà con l'utilizzo di personale proprio;
- la dichiarazione che trattasi di affiancamento e integrazione dell'attività svolta dalla struttura interna dell'azienda ma che, in realtà, ne sostituirà completamente l'azione;
- la decisione di procedere in proprio alla formazione del personale cui dovrebbe provvedere un Ente gerarchicamente superiore quale la Provincia;
- la decisione di prevedere una formazione minima e non procedere alla prova di esame per l'accertamento della idoneità;
- la rinuncia alle somme introiettate cui la legge prevede la destinazione a beneficio aziendale e dell'utenza.

Tutto ciò premesso si chiede all'assessore alla mobilità Avv. Ugo Bergamo di intervenire nei confronti di Actv al fine di indurre la revoca del bando che risulta viziato da palesi illegittimità.

Renzo Scarpa